

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2576

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SAMBIN, MANUNZA, ARCHIUTTI,
FAVARO, MAINARDI, DE RIGO, TREDESE, COMINCIOLI,
SCOTTI e NESSA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 2003

Modifiche all’articolo 12 della legge 21 novembre 2000,
n. 342, concernente l’imposta sui beni ammortizzabili delle
imprese

ONOREVOLI SENATORI. - Da parte degli imprenditori italiani, particolarmente da parte delle piccole e medie imprese, sta iniziando a crescere una certa preoccupazione per le difficoltà che potrà creare alle stesse la applicazione alle aziende di credito degli accordi di Basilea.

Si ha, infatti, il fondato timore che i finanziamenti per le aziende italiane che non rientrano pienamente nei parametri che le aziende di credito andranno a stabilire saranno sempre più difficili e onerosi.

Considerati i vincoli posti da tali accordi si cercherà di avere una clientela con un buon *rating* penalizzando, sia in termini di condizioni che di ampiezza di credito, quelle con un *rating* meno buono. Ma quali elementi di valutazione adotteranno le banche? Il metodo certamente più corretto sarebbe quello di avere un «*rating* esterno» dato dalle società che eseguono tale tipo di valutazione.

Attualmente ciò avviene solo per le aziende di grandi dimensioni.

Per le altre aziende che sono la grande maggioranza nel mondo economico italiano, gli istituti di credito utilizzeranno dei «*rating* interni» nel cui processo di formazione gli accordi di Basilea concedono un'ampia discrezionalità.

Le aziende di credito prenderanno comunque, per la formazione del *rating*, analoghi parametri che si possono dividere per gruppi: caratteristiche proprie dell'azienda cliente; capacità storica e futura di generare liquidità, struttura patrimoniale e finanziaria, qualità dei ricavi, qualità e tempestività delle informazioni, *management*, posizione nel settore; caratteristiche e andamento del settore in cui opera l'azienda; informazioni cioè legate al settore ed allo specifico mercato; anda-

mento del rapporto banca-azienda; si tratta degli elementi che la banca può desumere dal rapporto con il cliente (utilizzo degli affidamenti, sconfinamenti, insoluti); andamento del rapporto azienda-sistema bancario (principalmente dati desunti dalla centrale rischi).

Come si vede le aziende hanno molti elementi su cui lavorare per non giungere impreparate all'appuntamento. Dovranno cioè non solo migliorare la propria struttura patrimoniale e finanziaria ma anche modificare in qualche misura il loro approccio verso l'esterno in termini di comunicazione.

Ma dovranno anche conoscere la metodologia con la quale i flussi informativi vengono recepiti dal «sistema» al fine di poterne controllare la loro corretta gestione.

Questa seconda parte meriterebbe un approfondimento con il suggerimento di alcune regole molto semplici da rispettare che porterebbero certamente ad un miglioramento dei flussi informativi recepiti dal «sistema» con innegabili benefici in termini di «*rating*».

Gli altri fondamentali parametri che influiscono in maniera determinante sono la struttura patrimoniale e finanziaria aziendale.

Mentre gli altri elementi, di cui si è fatto sopra cenno, possono essere in qualche misura migliorati con una più profonda conoscenza e loro attenta gestione, per quanto riguarda il miglioramento patrimoniale e finanziario delle aziende occorrono certamente degli interventi di carattere strutturale.

Ci si riferisce alla situazione patrimoniale e finanziaria. In effetti si deve porre l'accento sulla situazione patrimoniale in quanto il suo miglioramento comporta automaticamente il miglioramento della situazione finanziaria e dei relativi indici.

Uno dei dati fondamentali per la valutazione aziendale è il suo grado di capitalizzazione. Grado di capitalizzazione che nelle medie e piccole imprese italiane è sempre stato assolutamente inferiore ai parametri medi richiesti.

Uno dei motivi della inadeguata capitalizzazione delle aziende italiane sta nella modesta possibilità o propensione da parte degli azionisti ad investire capitali propri nella società.

Un'altra ragione può anche essere individuata nella mancata corrispondenza dei valori iscritti in bilancio per quanto riguarda i cespiti immobiliari di proprietà della società a quelli reali di mercato. Mancata corrispondenza in quanto buona parte dei cespiti sono iscritti al costo storico e perché gli stessi risultano spesso in buona misura ammortizzati. Uguale discorso vale per gli immobili acquisiti in *leasing* e riscattati.

Considerato che la finalità degli accordi di Basilea sta nella corretta determinazione del rischio a cui il sistema creditizio va incontro nel finanziare le aziende, si crede condivisibile l'osservazione che il rischio tra una impresa che non ha mezzi propri, in quanto effettivamente sprovvista, ed una azienda che risulta non avere mezzi propri solo perché i cespiti immobiliari sono completamente ammortizzati o iscritti a libro, a valori assolutamente non più in linea con quelli di mercato, o ad importi assolutamente marginali perché acquisiti in *leasing*, possa essere diverso.

Si ritiene che, per rimediare a questo scompenso, sia sufficiente riportare i valori di bilancio dei cespiti immobiliari parzialmente in linea con quelli di mercato.

Si precisa che nulla vieta attualmente alle aziende di procedere, secondo prefissati parametri, alla rivalutazione dei cespiti aziendali. La ragione per cui le aziende provvedono a detta rivalutazione solo in misura limitata dipende esclusivamente dalla elevata tassazione determinata dalla vigente norma.

Una rivalutazione con una tassazione limitata comporterebbe un significativo beneficio per la grande maggioranza delle piccole e medie aziende italiane che vedrebbero così riportati i loro bilanci a valori più realistici e, conseguentemente, meritevoli di un corretto *rating* bancario. Nel contempo si realizzerebbe un beneficio per le casse dello Stato in virtù dei flussi provenienti dalla tassazione di cui sopra.

Da qui la necessità di modificare l'articolo 12 della legge 21 novembre 2000, n. 342, riducendo al comma 1, l'imposta dal 19 per cento al 5 per cento e, al comma 2, la percentuale degli interessi dal 6 per cento al 3 per cento in caso di rateizzazione.

Trattasi di una opportunità concessa alle aziende su base volontaria con la finalità di dare una valutazione più reale alle aziende, proprio per rispettare le finalità di corretta determinazione del rischio da parte delle aziende di credito insita negli accordi di Basilea.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 12 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «pari al 19 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 5 per cento»;

b) al comma 2, le parole: «nella misura del 6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 3 per cento».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.